

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1379)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati TESINI, MANCA, BAMBÌ, BIASINI, BORRI, GUALANDI, MORA, PATUELLI, PIRO, PONTELLO, PRETI, RADI e SARTI Armando (V. Stampato Camera n. 819)

approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 29 maggio 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 giugno 1985

Nuove norme in materia di erogazione di provvidenze da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disponibilità del fondo costituito con i finanziamenti disposti dalla legge 23 gennaio 1970, n. 26, sono utilizzate dall'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA) per l'erogazione di contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima dell'8 per cento, su prestiti destinati al miglioramento di case di abitazione civili e rurali e alla costruzione o al miglioramento di modeste attrezzature alberghiere e di ristorazione

nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, onde renderle adatte alla ricettività di un turismo a basso costo, nonchè alla realizzazione, nelle medesime zone, di modeste opere di interesse turistico generale.

Art. 2.

I prestiti da ammettere al beneficio del contributo di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi, anche in deroga ai propri statuti, dalle aziende di credito operanti nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, associate all'ISEA.

Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 15 milioni se destinati al miglioramento di case di abitazione e di lire 30 milioni se destinati alla costruzione o al miglioramento di attrezzature alberghiere o alla realizzazione di opere di interesse turistico generale e debbono avere durata non eccedente i 5 anni.

Il tasso da porre a carico dei prestatari non può essere superiore al tasso ufficiale di sconto.

Le provvidenze di cui alla presente legge non possono conseguirsi relativamente agli immobili ed agli esercizi i cui proprietari, affittuari o gestori, abbiano usufruito nell'ultimo triennio, per lo stesso titolo, di premi, contributi o finanziamenti da parte dello Stato, di pubbliche amministrazioni o di altri enti pubblici.